

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **366/1983** (ECLI:IT:COST:1983:366)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **23/11/1983**; Decisione del **19/12/1983**

Deposito del **29/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14697**

Atti decisi:

N. 366

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Pretore di Cremona, nel procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria Luisa e la Soc. Immobiliare C. Monteverdi, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria Luisa, conduttrice, e la soc. Immobiliare Monteverdi, locatrice, ed avente ad oggetto la determinazione del canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Cremona, con ordinanza del 7 maggio 1982 (in G.U. n. 351 del 1982; reg. ord. n. 534 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;

che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del conduttore di difendersi in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata è stata già decisa con sentenza 7 aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);

che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n.235.

Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dal Pretore di Cremona con l'ordinanza indicata nel relativo registro al n. 534 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.